



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907

(@mail): veneto.vr@snals.it PEC (@mail certificata): veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546 e-mail: legnago@snalsverona.it

SCHEDA
Snals Confasal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONAMENTO D'UFFICIO

DAL 01/09/2014

**probabilmente coinvolte anche donne nate prima del
01/09/1949 con 15 o 20 anni di contributi al 31/12/2011**

Sono state pubblicate in alcuni siti web istituzionali di scuole statali le circolari emanate dagli Uffici scolastici provinciali italiani relative alle **cessazioni dal servizio d'ufficio e trattenimento in servizio del personale della scuola a.s. 2014/2015**

Si riportano nei collegamenti alla fine di questa scheda le circolari degli USP italiane pubblicate nei siti web istituzionali delle scuole statali:

[ISTITUTO ONNICOMPRESIVO STATALE "A. ARGOLI" DI TAGLIACOZZO de L'AQUILA](#)

[Liceo Ginnasio Statale Pitagora di CROTONE](#)

In tali circolari applicando l'Art. 2 commi 4 e 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, e la circolare n. 2 del 8 marzo 2012 della Funzione pubblica sotto riportate:

decreto legge n.101/2013

4. L'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.

5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

circolare n. 2 del 8 marzo 2012 Funz.Pubblica

Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - c.d. "quota"), anche nel caso in cui non abbiano ancora conseguito alla predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. "finestra"), continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l'accesso al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti *"che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento"* (combinato disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, l'amministrazione, nell'anno 2012 o negli anni successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione. Si raccomanda alle amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e contributiva dei dipendenti prossimi al pensionamento, anche eventualmente attraverso la consultazione delle banche dati presso l'ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva.

PENSIONAMENTO D'UFFICIO

Pertanto sono interessati al pensionamento d'ufficio dal 01/09/2014

1) Personale nato entro 31/05/1948

cioè con 66 anni e mesi 3 di età compiuti entro il 31/08/2014

NOTA: PER I/LE NATI/E DAL 01/06/1948 AL 30/09/1948 (che al 31/12/2014 maturano 66 anni e 3 mesi di età), che non hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011,

la cessazione dal 01/09/2014 **E' SOLO A DOMANDA.**

2) Personale nato entro il 31/08/1949

cioè con 65 anni età al 31/08/2014 a condizione

che abbia maturato i requisiti della previgente normativa alla data del 31/12/2011 e cioè

a) 40 anni di contribuzione

b) e/o quota 96

c) donne con 62 di età con almeno 20 di contribuzione

(15 anni per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1992, ai sensi dell'art.2 c.3 lett.C del D.lgs. n.503 del 30/12/1992.)

vedasi decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 approvato definitivamente dal Parlamento.

L'interpretazione autentica è conforme a quanto disposto dalla

circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012

3) Personale che nei precedenti anni ha ottenuto la proroga fino al 31/08/2014.

RICHIESTE DI PERMANENZA IN SERVIZIO

circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012

SONO PREVISTE 2 POSSIBILITA' DI PROROGA:

1) FINO A 2 ANNI DOPO L'ETA' PREVISTA PER LA CESSAZIONE D'UFFICIO PER ETA'

(ai sensi art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94)

(in assenza di personale in esubero nella classe di concorso, posto o profilo di appartenenza)

cioè una permanenza in servizio fino a 68 anni.

Per tale proroga NON SI DEVE PRESENTARE UNA "DOMANDA" MA UNA DICHIARAZIONE DI "DISPONIBILITA'" (art.1 - comma 17° D.L. n.138/2011 convertito con modifiche in legge dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

2) FINO AL RAGGIUNGIMENTO CONTRIBUTUZIONE MINIMA NON POSSEDUTA ALLA DATA DI CESSAZIONE D'UFFICIO PER ETA'

(ai sensi art. 16, comma 3, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94)

Sono inapplicabili dal 1.1.2012 tutte le disposizioni previgenti che consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento del massimo della pensione

(art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994)

PENSIONAMENTO D'UFFICIO (COATTO)

art.72 comma 11 della legge 133/2008

La risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, [previo preavviso di sei mesi](#), può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011. L'Amministrazione può altresì procedere alla risoluzione unilaterale del contratto al compimento, entro il 31 agosto 2014, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 5 mesi per le donne o 42 anni e 5 mesi per gli uomini.

In tale ultima ipotesi, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale.

PER LA CONSULENZA RELATIVA A:

[1\) CONTROLLO DIRITTO E MISURA PENSIONE INPS gest.ex INPDAP-cassa Stato-;](#)

[2\) CONTROLLO PERIODI E SERVIZI AI FINI DEL TFS \(buonuscita\);](#)

**SI DEVE PRENOTARE PRESSO LA SEGRETERIA
SNALS DI VERONA E LEGNAGO**

Per l'assistenza nella procedura di registrazione "Istanze on line" e per la compilazione CESSAZIONE via web e domande di pensione INPS gestione Dip.Pubb., si può fruire del **SERVIZIO GRATUITO** presso:



Patronato INPAS CONFISAL

Sede provinciale di Verona: Via E. Duse, 20 37124 Verona

Tel. 045/8303490 fax 045/8308998 e-mail inpas.vr@gmail.com

Sig.ra Barbara Rota Responsabile Provinciale

ORARIO UFFICIO Patronato INPAS CONFISAL VERONA

	dalle	alle	dalle	alle
Lunedì			15.30	19.00
Martedì	8.30	12.30	15.30	19.00
Mercoledì	8.30	12.30		
Giovedì	8.30	12.30	15.30	19.00
Venerdì	8.30	12.30	15.30	19.00

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http ://](http://) per aprire il LINK)

Testo coordinato D.L. n.101/2013

<http://www.gazzettaufficiale.it>

Circolare n.2/2012 Funz.Pubbl.

<http://www.funzpubbl.it>

Circ.USP L'Aquila da web sc.statale

<http://istitutototale.it>

Circ. USP Crotone da web sc.statale

<http://www.liceopubbl.it>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

venerdì 29 novembre 2013

16.30.36